RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019)

1. Pagina 46, articolo 57, paragrafo 2

anziché: «2. Fino al 26 giugno 2026 o dalla data di applicazione agli enti creditizi del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, (…)»

leggasi: «2. Fino al 26 giugno 2026 o alla data di applicazione agli enti creditizi, ai fini dei requisiti di fondi propri, del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*,(…)».

2. Pagina 52, articolo 62 [Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013], punto 10), lettera a)

anziché: «a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"(…)

i) (…)

— il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all'articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1; (…)

ii) l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all'articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;

b) le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1 di tale impresa, sommati al relativo sovrapprezzo di emissione, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.";»

leggasi: «a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"(…)

i) (…)

— il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6), di tale direttiva e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1; (…)